



Dott. Raffaele Palumbo
Notaio

Repertorio n. 540

Raccolta n. 456

**VERBALE D'ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di novembre,

12 novembre 2020,

in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 70, nel mio studio, innanzi a me, **Avv. RAFFAELE PALUMBO, NOTAIO** residente in Ferrara, iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto notarile di Ferrara, è comparsa la signora:

- **UNGARO SILVIA**, nata a Venezia il giorno 5 ottobre 1966, domiciliata per la carica presso la infra indicata sede associativa, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffass (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Ferrara", in forma abbreviata "ANFFAS ONLUS DI FERRARA" con sede in Ferrara, Via della Canapa n. 10/12, codice fiscale 93057720380.

Detta comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere, in forma pubblica, il verbale non contestuale dell'**assemblea** degli associati, **alla quale io Notaio ho personalmente assistito, tenutasi**, in seconda convocazione, **il giorno 24 (ventiquattro) ottobre 2020 (duemilaventi), alle ore 9 (nove) e minuti 30 (trenta)**, in Ferrara, Via della Canapa n. 10/12, presso la sede della suddetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Adempimenti di rito per la verifica della valida costituzione dell'assemblea;
- 2) esame ed approvazione statuto "transitorio" modificato in ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. 117/17 - modifiche obbligatorie e derogatorie;
- 3) esame e approvazione statuto "a regime" con entrata in vigore all'atto dell'iscrizione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore;
- 4) Varie ed eventuali.

Al che aderendo, io Notaio do atto dello svolgimento della suddetta assemblea mediante il presente verbale, redatto, al fine di una migliore intelligibilità, utilizzando il tempo presente del modo indicativo.

Assume, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del vigente Statuto Sociale, la Presidenza dell'Assemblea la costituita signora Ungaro Silvia, la quale

DICHIARA, CONSTATA E FA CONSTATARE:

a) che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, a mezzo avviso trasmesso con posta elettronica in data 29

Registrato a FERRARA
il 25/11/2020
al n. 6748
Euro 200,00
serie 1T

settembre 2020, in prima convocazione per il giorno 22 ottobre 2020 alle ore cinque e minuti trenta ed in seconda convocazione per il giorno 24 ottobre 2020 alle ore nove e minuti trenta;

b) che l'Assemblea, pertanto, si tiene in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione;

c) che sono presenti, in proprio o per delega, gli associati aventi diritto di intervento e di voto indicati all'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

d) che è presente il Consiglio Direttivo in persona di essa costituita Presidente, della Vice-Presidente signora Palazzi Francesca e dei Consiglieri signori Gozzi Guido, Carli Sabrina, mentre è assente giustificato il Consigliere signor Malagutti Marco;

e) che essa costituita Presidente ha accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

f) che l'Assemblea, pertanto, è validamente costituita, per discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

La comparente invita me Notaio ad assistere alla suddetta assemblea affinché io Notaio rediga pubblico verbale; al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue. Prende la parola il Presidente, il quale illustra agli associati l'opportunità di adottare un nuovo Statuto associativo alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in materia di Terzo Settore, anche al fine di chiedere, da quando sarà operativo, l'iscrizione nel R.U.N. del terzo settore.

Ricorda il Presidente ai presenti che il testo dello Statuto è stato trasmesso a tutti gli associati a mezzo posta elettronica in data 16 (sedici) ottobre 2020 (duemilaventi); indi specifica che lo stesso prevede di assumere la qualifica di A.P.S., della quale ne illustra gli effetti. Aggiunge il Presidente che lo Statuto in parola prevede la durata in carica del Consiglio Direttivo in anni 4 (quattro) anziché in anni 3 (tre), qual quello attualmente vigente.

Dà atto il Presidente dell'Assemblea, anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo in carica, che l'Associazione attualmente già dispone di un patrimonio sufficiente ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica, quale Ente del Terzo Settore, e che in particolare all'uopo resterà accantonata su conto corrente dell'Associazione la somma liquida di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Aggiunge il Presidente l'opportunità che l'Assemblea, oltre a deliberare l'approvazione dello Statuto in parola, conferisca anche apposita delega al Presidente del Consiglio Direttivo affinché, qualora alla data dell'o-

peratività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non fosse ancora intervenuta l'approvazione da parte dell'Ente pubblico competente, il Presidente possa chiedere ad un Notaio di procedere ai controlli di cui all'articolo 22 D. Legislativo n. 117 del 2017 e al successivo deposito al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Prende la parola uno degli intervenuti, che il Presidente identifica nel componente del Consiglio Direttivo, signor Gozzi Guido, il quale dichiara che è stata mantenuta una delega per ciascun associato, nonostante le indicazioni di ANFFAS nazionale fossero nel senso di optare per un numero massimo di tre deleghe per ogni associato.

Riprende la parola il Presidente, il quale manifesta agli associati l'opportunità di adottare anche un testo di Statuto provvisorio, il quale troverebbe applicazione nel lasso temporale compreso tra la data della sua approvazione e la data di iscrizione dell'Associazione nel Registro del Terzo Settore, in guisa che l'Anffas Onlus di Ferrara continuerebbe ad essere assoggettata al D. Legislativo n. 460 del 1997 ed a godere delle relative agevolazioni fiscali, frattanto che il Registro unico nazionale del Terzo Settore sia stato reso operativo.

Dopo breve discussione, non avendo alcun altro degli intervenuti chiesto la parola, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

L'assemblea, con voto palese espresso mediante alzata di mano, favorevole dell'unanimità degli aventi diritto, secondo l'accertamento compiuto dal Presidente,

DELIBERA

I

di approvare lo Statuto transitorio che si allega al presente atto sotto lettera "B", che troverà applicazione dal 24 (ventiquattro) ottobre 2020 (duemilaventi) sino a quando l'Associazione non sia iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

II

di approvare lo Statuto a regime, che si allega al presente atto sotto lettera "C", adeguandosi così alla Riforma del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, anche al fine di assumere la qualifica di A.P.S. e di ottenere l'iscrizione nella relativa sezione del R.U.N. del terzo settore;

III

di conferire mandato al Presidente del Consiglio Direttivo per il compimento di quanto necessario od opportuno al fine di dare pubblicità ed esecuzione alle suddet-

te deliberare, inclusi, a titolo esemplificativo e non e-

saustivo, i poteri di presentare istanza per l'iscrizione al R.U.N. del Terzo Settore, di delegare o incaricare professionisti e mandatarî, di formare tutta la documentazione a tal fine necessaria e di sostenerne i relativi costi, con la più ampia facoltà di precisare o emendare istanze, atti, documenti e quant'altro si rendesse opportuno o necessario, ivi compresa quella di chiedere ad un Notaio di procedere ai controlli di cui all'articolo 22 D. Legislativo n. 117 del 2017 e al successivo deposito al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, qualora - alla data dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - non fosse ancora intervenuta l'approvazione da parte dell'Ente pubblico competente.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, essendo le ore dieci e minuti quindici.

Le spese tutte del presente atto, che gode dell'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis Tabella, Allegato B, al D.P.R. n. 642 del 1972, e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati "A", "B" e "C".

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto e l'ho letto alla comparente, che lo dichiara conforme alla propria volontà previo mio interpello e lo sottoscrive con me Notaio, essendo le ore diciotto e minuti cinquanta.

Consta di fogli tre dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati a mano da me Notaio per pagine intere otto e righe quattro della nona ed ultima pagina.

F.to: Silvia Ungaro

F.to: RAFFAELE PALUMBO NOTAIO (L.S.)



ANFFAS
dal 1958 la persona al centro
FERRARA

Allegato " A " al n. 540 / 456 di Repertorio

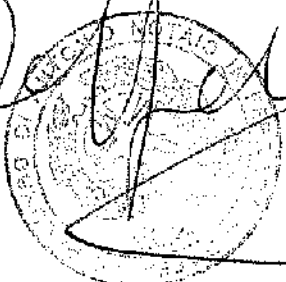
Presenze

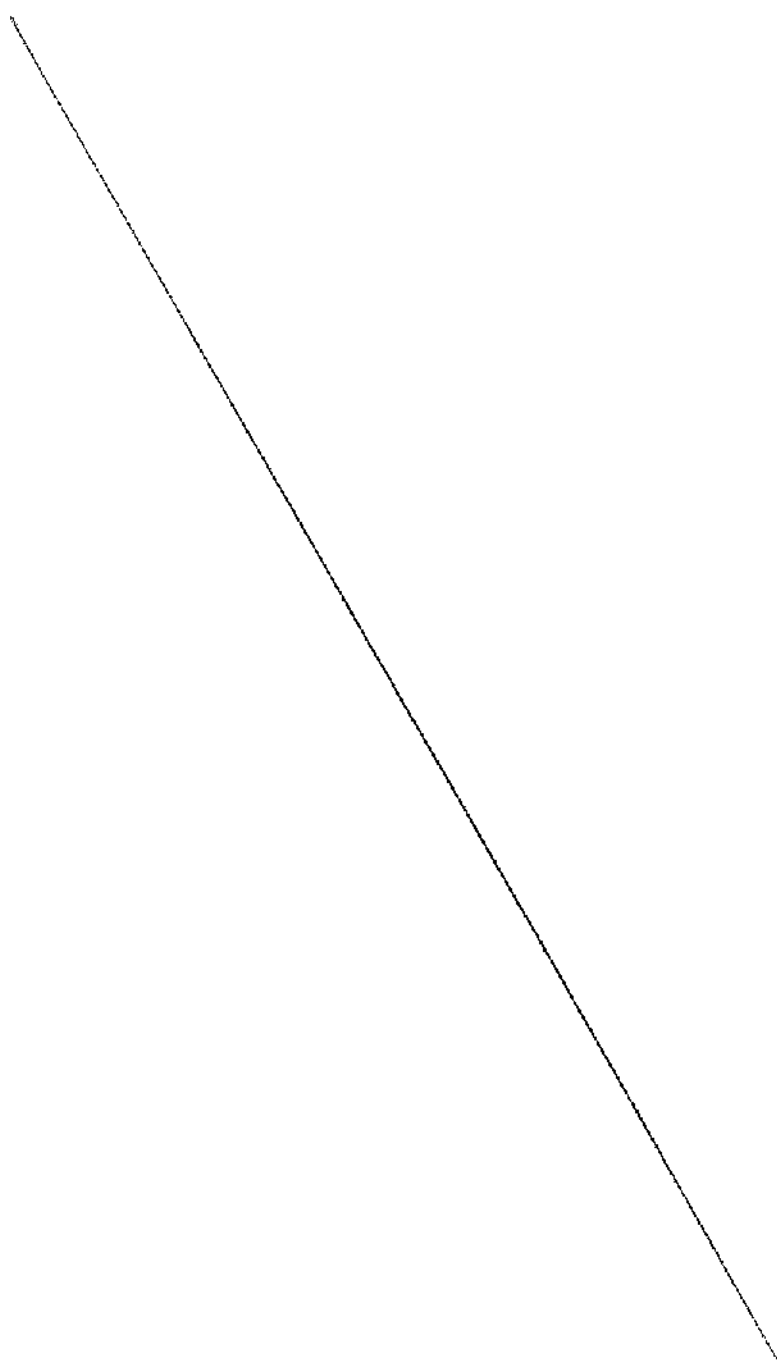
1. BALZERI EMANUELA
2. BISI MAURIZIO
3. BURGIO FILIPPO
4. CAMPI GAETANO
5. CHICCOLI LORETTA
6. FACCHINI MARIA CRISTINA
7. GOZZI GUIDO
8. LUCCI ALDA
9. MACAPANNI MASSIMILIANA
10. MARIOTTI MILENA
11. PALAZZI FRANCESCA
12. PELLIZZONI ANITA
13. PLATANIA GIUSEPPINA
14. SALMI UMBERTO
15. STOPPAZZOLA ANNA
16. UNGARO SILVIA

Deleghe

1. BERGAMINI MARIA ROSA
2. CARLI SABRINA
3. DONDI PIETRO
4. FERRARO LIDIA
5. GRAMPONE TERESA
6. MAESTRI ELEONORA
7. MAZZANTI ADRIO
8. PADOAN FRANCA
9. SGARBANTI GIANLUCA
10. ZAMBONI DANIELA

Stile Goro
Raffaella





STATUTO

ANFFAS ONLUS DI FERRARA

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE

TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE	Pag. 2
Art. 1 COSTITUZIONE	Pag. 2
Art. 2 SEDE	Pag. 2
Art. 3 FINALITÀ E ATTIVITÀ	Pag. 2
Art. 3 bis OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS	Pag. 4
Art. 4 RISORSE ECONOMICHE	Pag. 4
TITOLO SECONDO: SOCI	Pag. 5
Art. 5 SOCI	Pag. 5
Art. 5 bis ONORIFICENZE	Pag. 6
Art. 6 CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI SOCIO	Pag. 6
TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI	Pag. 6
Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	Pag. 6
Art. 7 bis CARICHE SOCIALI	Pag. 5
Art. 8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI	Pag. 7
Art. 9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	Pag. 7
Art. 10 ASSEMBLEE: POTERI	Pag. 7
Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE	Pag. 8
Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO	Pag. 8
Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI	Pag. 8
Art. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE	Pag. 9
Art. 15 PRESIDENTE	Pag. 9
Art. 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	Pag. 10
Art. 16 bis ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI	Pag. 10
Art. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI	Pag. 10
TITOLO QUARTO: NORME AMMINISTRATIVE	Pag. 10
Art. 18 BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE	Pag. 10
Art. 19 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE	Pag. 11
Art. 20 SCIoglimento	Pag. 11
Art. 21 REGOLAMENTO	Pag. 11
Art. 22 NORME DI RINVIO	Pag. 11
Art. 23 NORMA TRANSITORIA	Pag. 11
Art. 24 EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA DI ATTUAZIONE	Pag. 11

TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 1 COSTITUZIONE

È costituita l' "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Ferrara, in breve denominabile anche Anffas Onlus di Ferrara". Tale denominazione o la denominazione abbreviata Anffas Onlus di Ferrara, sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione in forza dell'iscrizione al registro delle Associazioni di Promozione sociale aggiunge alla propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale.

L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, come determinato nello Statuto dell'Anffas Onlus Nazionale.

Articolo 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Ferrara.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione Emilia Romagna.

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci e ciò comporterà modifica dello statuto.

L'assemblea dei soci può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

I soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Articolo 3 FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro, opera prevalentemente sulla base dell'attività di volontariato dei propri associati e le cariche sono gratuite.

L'Associazione svolge in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile

2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e promozione sociale, in campo: della tutela dei diritti umani e civili, sanitario, sociale, socio-sanitario, ricreativo, del tempo libero; prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue il proprio scopo, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a) stabilire e mantenere rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e Regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art. 19 dello statuto di Anffas Nazionale;
- b) promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle persone con disabilità e loro familiari;
- c) promuovere e sollecitare la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione, anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità; l'attività viene concretizzata con il continuo dialogo nei confronti delle Istituzioni Pubbliche, per esempio, affinché i setting riabilitativi siano migliorati o monitorati ovvero sia adottata l'ICF nella valutazione del funzionamento della persona con disabilità per l'accesso a servizi di cura (vedasi assistenza domiciliare). Questo avviene solo facendosi tramite, sul territorio di appartenenza, di quanto Anffas Onlus a livello nazionale realizza.
- d) promuovere in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, attraverso il percorso di "presa in carico";
- e) divulgare sul territorio le proposte formative, accreditate dal MIUR, di Anffas Onlus Nazionale.
- f) formare persone Impiegate o da impiegare direttamente nelle attività istituzionali svolte dall'associazione;
- g) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, da soli non sanno o non possono rappresentarsi.

Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzia reali o

personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni mobili ed immobili, sia titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

ARTICOLO 3 bis *OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS*

Le attività di cui all'Art. 3 sono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite da Anffas Onlus Nazionale.

L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi per le attività regionali agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni Locali Socie e sovraregionali ad Anffas Onlus Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

L'Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie attività istituzionali, la loro promozione ed identificazione, esclusivamente il marchio Anffas, registrato il 22.2.2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n° 00897458, così come fornito dall'Anffas Onlus Nazionale nei modi e nei termini determinati dalla stessa e così come disposto dall'Art. 4 bis dello statuto di Anffas Onlus Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o recesso da socio di Anffas Onlus Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.

L'Associazione locale si obbliga all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali dell'Anffas Onlus Nazionale nonché a garanzia primaria degli utenti a:

- 1) adottare una carta dei servizi, conforme allo schema tipo predisposto da Anffas Onlus Nazionale, comprensiva dei livelli minimi di qualità;
- 2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus Nazionale;
- 3) certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di euro 516.457, attraverso la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno 1 revisore contabile iscritto nel relativo albo fermo restando quanto disposto dall'articolo 16 bis del presente statuto;
- 4) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Onlus Nazionale o ad uno dei diversi Enti facenti parte dell'unitaria struttura Anffas aventi forma di Onlus, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 20;
- 5) costituire, aderire e partecipare agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie del territorio della Regione Emilia Romagna;
- 6) inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas; in base all'art. 10 comma 6 lettera e del Dlgs 460/97 è fatto divieto di corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti di lavoro per le medesime qualifiche;
- 7) fornire ad Anffas Onlus Nazionale l'elenco degli autonomi enti promananti e/o collegati, aggiornandolo ogni anno;
- 8) versare annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, gruppi ed associazioni sportive, al solo fine di perseguire una gestione statico - conservativa del patrimonio finalizzata alla percezione di utili da destinare al raggiungimento dei propri scopi istituzionali. Per tali enti, anche ai fini della richiesta dell'attribuzione del marchio, si applica quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Anffas Onlus Nazionale. E' fatto altresì divieto di assunzione di responsabilità patrimoniale illimitata ovvero la partecipazione in società di persone atteso il vincolo sulla destinazione del patrimonio.

Articolo 4 *RISORSE ECONOMICHE*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote sociali;
- contributi dei Soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi Internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- qualsiasi altra entrata direttamente connessa o accessoria per natura a quelle statutarie in quanto integrativa delle stesse, nei limiti di cui al Dlgs 460/97 e successive modificazioni;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

TITOLO SECONDO: SOCI

Articolo 5 *SOCI*

I soci si distinguono in:

Ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori, curatori ed amministratori di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, verso cui l'attività dell'Associazione è principalmente rivolta.

Per singola persona con disabilità il numero dei soci collegati non può essere superiore a tre.

La qualifica di Socio ordinario non viene meno con il decesso della persona con disabilità.

Amici:

sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno 1 anno. L'attività istituzionale ed associativa del socio è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.

Gli aspiranti Soci devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e all'inserimento nella Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

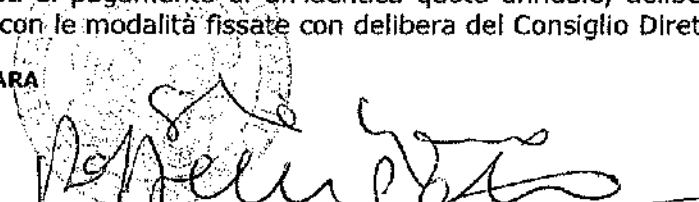
Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro dei soci. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come socio è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione a socio, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea dei soci.

Ad ogni Socio successivamente all'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annuale, su modello unificato predisposto dall'Anffas Onlus Nazionale.

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento di un'identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.



Il diritto di voto all'Assemblea spetta solo ai Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

I Soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione.

I Soci hanno diritto ad eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Articolo 5 bis *ONORIFICENZE*

L'Assemblea dei Soci può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell'onorificenza di "Socio Onorario" a persone che hanno reso notevoli servizi all'Associazione e/o che hanno promosso particolari interventi a sostegno dell'Associazione stessa.

Il riconoscimento di "Socio Onorario" ha valore meramente onorifico.

Articolo 6 *CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI SOCIO*

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per decesso;
- b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:
 - in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;
 - in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi.

La decisione di esclusione di un socio per gravi motivi deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima riunione utile.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al socio di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso.

TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI

Articolo 7 *ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE*

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) l'organo monocratico di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 6) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 7 bis *CARICHE SOCIALI*

Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Proboviro alle quali possono accedere anche i non soci.

Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta, dura un triennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 c.c.

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

Articolo 8 **ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI**

Le Assemblies sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblies hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

- entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto consuntivo;
- entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo.

L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Non sono ammessi al voto i soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Articolo 9 **ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria per deliberare modifiche statutarie è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti.

Le delibere comportanti modifiche statutarie devono avere voto favorevole da almeno i tre quinti dei presenti.

Per le delibere di scioglimento e di devoluzione del patrimonio associativo si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 20.

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche sociali.

E' concessa la rappresentanza dei soci in assemblea mediante una sola delega.

Articolo 10 **ASSEMBLEE: POTERI**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto.

Il Presidente dell'assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge e revoca il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;
- 2) definisce il numero, elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'art. 11;
- 3) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;
- 4) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative;
- 5) approva, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti, il bilancio di esercizio
- 5 bis) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- 6) elegge e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
- 6 bis) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 16bis del presente statuto;
- 7) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea Nazionale di Anffas Onlus Nazionale con le modalità definite nel regolamento;
- 8) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità allo schema predisposto da Anffas Onlus Nazionale.
- 9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria;

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art. 20.

Prevvia delibera dell'Assemblea l'Associazione, che ne assume ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di una eventuale liquidazione può richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di indicare un Amministratore Straordinario con l'incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre su espresso mandato e nomina dell'assemblea dei soci, anche attivare le procedure liquidatorie.

Articolo 11 *CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE*

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove membri, (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, con voto consultivo, possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento, elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere, tra loro, cumulabili.

Articolo 12 *CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO*

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 13 *CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI*

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a Soci o eventualmente a terzi, determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo può conferire procure "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.

I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, comunicati ai soci con idonei mezzi.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il Bilancio Preventivo corredato dal programma di attività ed il conto consuntivo corredato di nota integrativa e di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni (vedi art. 3.1 punto 6) e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal CCNL Anffas e delle norme vigenti in materia.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.

Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro tempore nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente statuto associativo, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni e conferimenti.

Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 14 **CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE**

A sostituire uno o più consiglieri venuti a mancare per una qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio Direttivo i non eletti in ordine di votazione, purché la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente eletti dall'Assemblea.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- 1) per decesso;
- 2) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- 3) per scadenza del mandato;
- 4) per la perdita della qualifica di socio dell'Associazione;
- 5) per esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale.

Contro il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio del Probiviro.

Il Consigliere viene dichiarato automaticamente decaduto dalla carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive, non debitamente giustificate.

Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.

Articolo 15 **PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila affinché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi d'esercizio, è il capo del personale.

Il Presidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

Articolo 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e si compone di tre membri. Nel caso in cui l'Associazione gestisca servizi, almeno uno dei revisori dei conti deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.

I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non socie dell'associazione.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del bilancio preventivo e consuntivo. I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo voto consultivo.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle parti già applicabili prima dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 16 bis) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio di cui all'articolo 16 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'albo revisori dei conti.

Se i componenti del Collegio di cui al precedente articolo non sono iscritti tutti all'Albo di Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.

ART. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e degli atti posti in essere dai soggetti ed organismi funzionali alla vita dell'Associazione.

Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra i Soci stessi.

Il Collegio dei Probiviri decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

TITOLO QUARTO: NORME AMMINISTRATIVE

Articolo 18 BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

In conformità alla normativa vigente, all'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Anffas Onlus o di altri Enti a marchio Anffas promossi dall'Associazione stessa o di altro soggetto giuridico avente forma di ONLUS parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, nel rispetto della propria forma giuridica.

Articolo 19 **DURATA DELL'ASSOCIAZIONE**

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 20 **SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria; l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento dell'associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione. L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno i tre quarti degli associati.

La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Copia della convocazione dell'Assemblea Straordinaria, riunita per lo scioglimento dell'Associazione, deve essere inoltrata altresì ad Anffas Onlus Nazionale ed all'Organismo regionale Anffas Emilia Romagna.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dell'organizzazione sarà obbligatoriamente devoluto ad Anffas Onlus Nazionale o ad altro Ente facente parte dell'unitaria struttura Anffas, sempre che abbia forma di Onlus e sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 662/96.

E' fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21 **REGOLAMENTO**

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.

Articolo 22 **NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia al codice civile, alle leggi vigenti in materia di enti associativi, alla disciplina sulle Onlus o alle specifiche norme riferite alla propria forma giuridica.

Articolo 23 **NORMA TRANSITORIA**

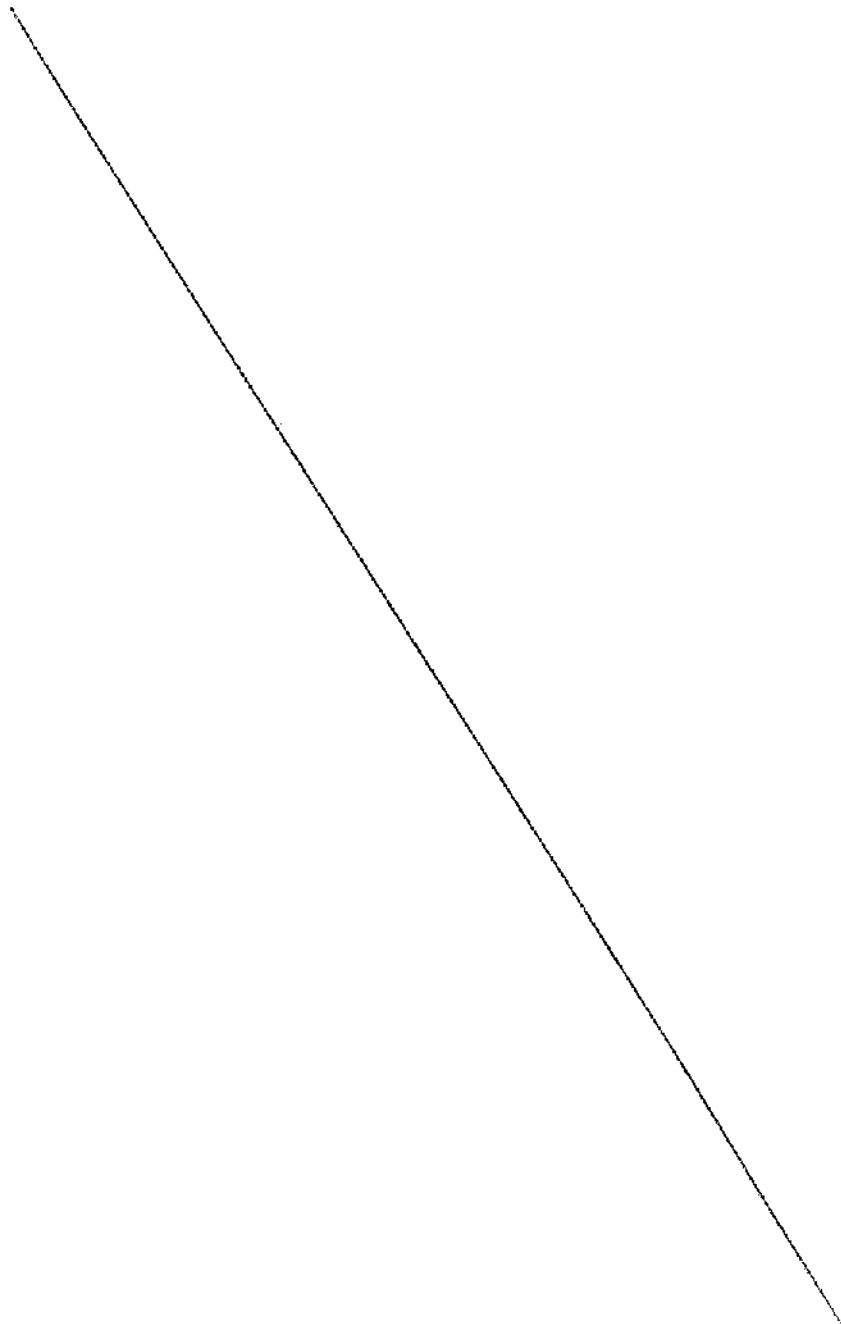
Le modifiche apportate alla composizione degli Organi Associativi entreranno in vigore a far data dal primo rinnovo degli Organi stessi. Fino a tale data gli Organi Associativi rimangono disciplinati dalle previgenti norme statutarie e regolamentari.

Articolo 24 - **EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA DI ATTUAZIONE**

Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione nel registro unico del terzo settore dell'Associazione

Alla data d'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale degli enti di terzo settore, il presente statuto cessa la sua efficacia e viene integralmente sostituito dal nuovo testo statutario, che intanto l'Assemblea dell'Associazione approverà.

Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore e conseguente entrata in vigore del nuovo testo statutario si continuerà a seguire la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.



STATUTO

ANFFAS ONLUS DI FERRARA

ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS ENTE DEL TERZO SETTORE

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITÀ ASSOCIATIVA	Pag.	2
ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE	Pag.	2
ART. 2) SEDE	Pag.	2
ART. 3) DURATA	Pag.	2
ART. 4) FINALITÀ ED ATTIVITÀ	Pag.	4
ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO	Pag.	4
ART. 6) OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE	Pag.	5
ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS	Pag.	5
ART. 7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE	Pag.	5
ASSOCIATI E VOLONTARI	Pag.	6
ART. 8) ASSOCIATI E LORO MODALITÀ DI AMMISSIONE	Pag.	6
ART. 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI	Pag.	7
ART. 10) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO	Pag.	7
ART. 11) VOLONTARI	Pag.	7
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	Pag.	8
ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	Pag.	8
ART. 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI	Pag.	8
ART. 14) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE	Pag.	8
ART. 15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI	Pag.	9
ART. 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE	Pag.	9
ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI	Pag.	10
ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO	Pag.	10
ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI	Pag.	11
ART. 20) PRESIDENTE	Pag.	12
ART. 21) COLLEGIO SINDACALE	Pag.	13
ART. 22) COLLEGIO DEI PROBIVIRI	Pag.	13
ART. 23) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI	Pag.	14
GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI	Pag.	14
ART. 24) GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI	Pag.	14
NORME AMMINISTRATIVE	Pag.	14
ART. 25) RISORSE ECONOMICHE	Pag.	14
ART. 26) BILANCIO DI ESERCIZIO	Pag.	15
ART. 27) LIBRI SOCIALI	Pag.	15
ART. 28) AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE	Pag.	15
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE	Pag.	16
ART. 29) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	Pag.	16
DISPOSIZIONI TRANSITORIE	Pag.	16
ART. 30) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	Pag.	16
DISPOSIZIONI FINALI	Pag.	16
ART. 31) NORME DI RINVIO	Pag.	16



COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

1. In data 6 febbraio 2002, con scrittura privata registrata in data 28 febbraio 2002, è stata costituita l'Associazione "Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. - ONLUS di Ferrara".
2. Successivamente lo statuto è stato modificato con delibera dell'assemblea del 26 aprile 2003 e del 4 aprile 2009. A seguito di tale ultima modifica l'Associazione ha anche assunto la diversa denominazione "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Ferrara".
3. All'esito della Riforma del Terzo Settore, lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "Anffas Ferrara" Associazione Locale di Famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neuro sviluppo in breve denominata "Anffas Ferrara" facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore. La denominazione estesa o quella abbreviata, "ANFFAS Ferrara", sarà usata in qualsiasi segno distintivo e in ogni comunicazione rivolta al pubblico.
4. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" o, in caso d'iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale, l'acronimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.
5. L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa ANFFAS.

ART. 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ferrara ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della regione Emilia Romagna.
2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.
4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.
5. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.

ART. 3) DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4) FINALITÀ ED ATTIVITÀ

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività d'interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche e integrazioni.
2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività d'interesse generale di seguito indicate:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo

- 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
 - e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;
 - f) organizzazione e gestione di attività turistiche d'interesse sociale, e/o culturale;
 - g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;
 - i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - l) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - m) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, della difesa non armata e della difesa dell'ambiente;
 - o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - p) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dal penultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.
4. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e civili, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza del tempo libero, culturale, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile a una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.
5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:
- a) Stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici e amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel

rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art.22 dello Statuto di Anffas Nazionale;

- b) promuove e partecipa a iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;
 - c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione della disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale e operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
 - d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;
 - e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;
 - f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività d'interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;
 - g) promuove, costituisce, gestisce e amministra strutture e servizi abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi – ludico/motori, pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e residenziali e ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni e alle aspettative delle persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;
 - h) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione d'informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;
 - i) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neuro sviluppo hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi o non possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione;
6. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

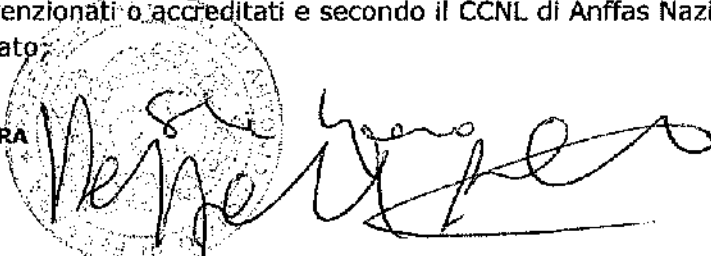
ART. 6) OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività d'interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS

ART. 7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE

1. Le attività di cui all'articolo 4 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale.
2. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa di livello regionale, fermi restando per quelli sovraregionali la titolarità di Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.
3. L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione e identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito dall'Anffas Nazionale nei modi e nei termini determinati dalla stessa e così come disposto dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.
4. L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di Autocontrollo dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari dell'Anffas Nazionale, nonché, a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di Anffas e connessi standard di qualità:
 - a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;
 - b) si uniforma al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;
 - c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
 - d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione d'impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
 - e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte della rete Anffas, nel rispetto delle normative inerenti la specifica forma giuridica;
 - f) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri associati, volontari, collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente;
 - g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL di Anffas Nazionale o altro dalla stessa indicato.



- h) versa annualmente la quota associativa e il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale;
 - i) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), le previsioni di cui all'art. 28 - "Responsabile del trattamento" del Reg. (UE) 2016/679.
- 5) L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, consorzi, associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività d'interesse generale.

ASSOCIATI E VOLONTARI

ART. 8) ASSOCIATI E LORO MODALITÀ' DI AMMISSIONE

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condividono le sue finalità e intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente.
3. Le persone fisiche possono essere associate se hanno compiuto i 18 anni e se, anche alternativamente sono:
 - a. persone con disabilità;
 - b. genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo o persone legate con loro da un rapporto civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n 76; la qualifica di associato non viene meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l'iscrizione;
 - c. altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), che, comunque, condividendo le finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da almeno un anno, il numero di tali associati non potrà essere pari o superiore alla metà del numero complessivo degli associati.
4. Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività sono iscritti, oltre che nel libro degli associati secondo le modalità del successivo articolo 9, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.
5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti a essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e dell'inserimento nell'Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.
6. Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.
7. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati.
8. La deliberazione di rigetto della domanda d'ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.
9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda

d'ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.

ART. 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

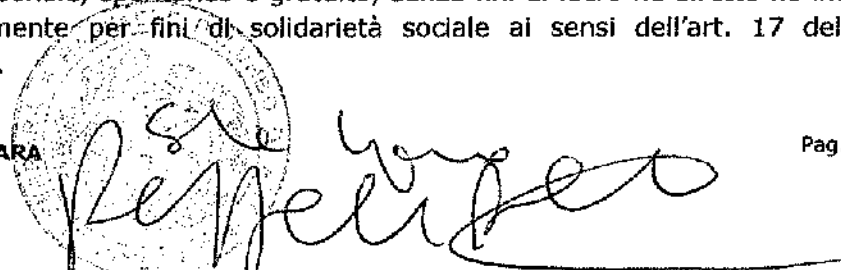
1. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli Associati e i dati delle persone con disabilità cui afferiscono sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione, nonché nell'Anagrafica Unificata della rete associativa Anffas, cui ha accesso Anffas Nazionale.
2. A ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve essere consegnata una tessera associativa, a firma del Presidente dell'Associazione e del Presidente di Anffas Nazionale, atta a sancire l'appartenenza all'intera compagine associativa ai vari livelli, su modello unificato predisposto da Anffas Nazionale; la tessera è da rinnovarsi a cadenza annuale.
3. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di un'identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.
4. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10.
5. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e a essere informati sull'attività della stessa.
6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.
7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, e a tutti spettano l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.
8. L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.
9. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, del Codice Etico di Anffas Nazionale, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Associativi in conformità alle norme statutarie.
10. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

ART. 10) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO

1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.
2. L'esclusione dell'Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo di metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:
 - a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;
 - b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi e su tale deliberazione è ammesso il ricorso scritto al Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 22 del presente statuto;

ART. 11) VOLONTARI

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività d'interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.



2. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.
7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Collegio Sindacale,
 - e) il Collegio dei Problviri;
 - f) l'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

1. Le cariche ricoperte negli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Sindaco, di Proboviro e di Revisore dei conti, alle quali possono accedere anche persone non associate.
2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.
3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data d'inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri membri o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei suoi componenti sono stati sostituiti nel corso del mandato.
4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto, se non per acclamazione.

ART. 14) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.
2. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente;

- b) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;
 - c) approvare il bilancio preventivo e il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, ove esistente, acquisito il parere del Collegio Sindacale e con il contributo del gruppo locale degli autorappresentanti relativamente al solo programma di attività;
 - d) eleggere il Presidente dell'Associazione;
 - e) deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - f) deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;
 - g) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;
 - h) nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 23 del presente statuto;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - j) deliberare l'entità della quota associativa per un anno o per più anni;
 - k) deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione e approvare i regolamenti per il suo funzionamento;
 - l) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
- a) deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;
 - b) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
 - c) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.

ART. 15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. La stessa si può svolgere anche in via telematica.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:
 - a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;
 - b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno veniente.
3. Alle riunioni dell'Assemblea si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video e il voto può essere espresso in via telematica.
4. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
5. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

ART. 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da

- tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.
 3. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.
 4. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.
 5. Ciascun associato ha diritto a un voto.
 6. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di un altro associato.
 7. Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.
 8. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per l'elezione delle altre cariche associative.
 9. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.
 10. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto d'impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) e un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.
2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.
3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati.
4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
5. I membri eletti hanno diritto a un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.
6. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo coopta il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive.
7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.
2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.
3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore

- prima della riunione.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
 5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video e il voto può essere espresso in via telematica.
 6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
 7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
 8. Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.
 9. Nel caso di esistenza del Collegio Sindacale, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo:
 - a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
 - b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;
 - c) delibera sull'esclusione dell'associato;
 - d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;
 - e) ha tutte le facoltà e i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità e attività di cui all'articolo 4;
 - f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, ai Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;
 - g) può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
 - h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;
 - i) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività e il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; alla seduta del Consiglio Direttivo che predispone il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa il portavoce del gruppo locale degli autorappresentanti, di cui al successivo art. 24, per portare un contributo sul programma di attività;
 - j) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriera nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di Anffas Nazionale o da altro dalla stessa indicato;
 - k) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo

- sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi e oneri di massima;
- l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;
- m) nomina i rappresentanti -pro-tempore- nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti d'iniziativa dell'Associazione, nonché designa i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione e alla tutela degli interessi associativi.
- 3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati).
- 4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi e ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 20) PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione:
 - a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
 - b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi e in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2 del presente statuto;
 - c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo.
 - d) Convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;
 - e) presiede l'Assemblea;
 - f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
 - g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;
 - i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;
 - j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
 - l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
 - m) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.
2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi.
 - a) In caso di assenza o d'impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
 - b) In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

ART. 21) COLLEGIO SINDACALE

1. L'Assemblea elegge, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale che si compone di tre membri, di cui almeno un revisore legale iscritto all'albo dei revisori contabili.
2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.
3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive.
4. L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23, e può essere ricoperto anche da persone non associate ad Anffas.
5. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.
6. I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.
7. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività d'interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, e attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
8. Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.
9. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti d'ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.
2. Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente.
3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto e sulla domanda di ammissione come associato nei casi di cui all'articolo 8 del presente statuto, ultimo comma.
4. Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra gli organi dell'Associazione e i loro componenti o gli associati
5. Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:
 - a) il richiamo scritto;
 - b) la diffida;

- c) la censura;
 - d) il pronunciamento definitivo e irrevocabile sull'esclusione da associato.
6. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

ART. 23) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 21 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'albo revisori dei conti.
2. Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 21 non sono iscritti tutti all'Albo di Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.

GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

ART. 24) GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

1. L'Associazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi e autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto.
2. Tutte le persone con disabilità afferenti l'Associazione, in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associative possono partecipare al gruppo locale di autorappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità nell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.
3. Il Gruppo locale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro il gruppo regionale degli autorappresentanti, previsto dall'articolo 24 dello statuto di Anffas Nazionale.
4. Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.
5. Il Portavoce del gruppo locale di autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul programma di attività che deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.
6. Parimenti, su richiesta del gruppo locale di autorappresentanza o degli Organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività e iniziative.

NORME AMMINISTRATIVE

ART. 25) RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.
2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi degli associati;
 - c) contributi e finanziamenti di privati;
 - d) contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e) contributi e finanziamenti di organismi europei e Internazionali;
 - f) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;

- g) rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
 - h) proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;
 - i) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
 - j) qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
 - k) ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.
3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.
4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione; segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 26) BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, all'approvazione dell'Assemblea, corredato della relazione dell'attività svolta.

ART. 27) LIBRI SOCIALI

1. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere:
 - a) Il libro degli associati;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
2. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale e/o dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente statuto.

ART. 28) AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE

1. In caso di persistente situazione d'inattività o d'inadempimento degli organi, nonché d'ingovernabilità dell'Associazione, il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Probiviri possono proporre all'Assemblea degli associati che si deliberi la richiesta ad Anffas Nazionale, di designazione di un "Tutor" ovvero una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi il Presidente dell'Associazione e gli organi associativi, per un periodo non superiore a un anno, nel ristabilire le corrette condizioni di gestione associativa, fatti salvi i provvedimenti che in ogni caso risultano di

- competenza del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.
2. Anffas Nazionale, con la designazione del Tutor, non assumerà responsabilità per gli atti compiuti dalla persona designata.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo quanto previsto all'art. 16.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad ANFFAS Nazionale o ad altro ente appartenente alla sua rete associativa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 30) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore si seguirà la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

[illegible]